

attivo o in passivo via via creato dalle rimesse e dai prelievi, in rapporto ai giorni, non vi è spazio alcuno al sistema della imputazione legale prima ad interessi e poi a capitale (1194 c.c.).

Pertanto, alla luce del calcolo del CTU ipotesi B prima parte (nessun effetto anatocistico) sono dovuti in restituzione dalla Banca euro 5.718,74, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo (2033 c.c.). Il CtU non ha trovato difficoltà a ricostruire quanto richiestogli pur avendo parte attrice prodotto solo gli estratti scalari.

La Banca vuole infine che il pagamento di somme, quali quelle oggi ripetute dalla attrice, sia da qualificare pagamento di obbligazioni naturali, dunque irripetibili. Non si vede tuttavia quale "adempimento di doveri morali e sociali" ex art. 2034 c.c. sia da ravvisarsi in questi pagamenti, avvenuti in forza di quantificazione e prelievo privo di causa alcuna da parte della percipiente, in contrasto al divieto di legge.

Segue dunque pronuncia in dispositivo, con le spese di CTU, come liquidate in causa, nonché legali, al seguito. Questa ultime vanno distratte come da richiesta del procuratore, formulata fin dall'atto di citazione.

Le spese legali si liquidano alla tariffa vigente (Cass. SSUU 17406/12) tenuto conto della complessità della materia ma anche della minimale vittoria della parte attrice, quale comparata alla domanda iniziale (euro 44.000,00); con la distrazione di legge, a favore del difensore che dichiara di avere non scosso e anticipato. Vanno rifeuse anche le spese di CTP documentate con la comparsa conclusionale replica (fattura dr. Quarantotto di euro 1.609,83)t

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

- 1) Condanna la convenuta a pagare all'attore la somma di euro 5.718,74 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- 2) Pone a carico di parte convenuta le spese di CtU come liquidate in causa, le spese di CTP per euro 1.609,83 le spese legali di parte attrice, per euro 3.981,52 incluso ogni accessorio oltre IVA e CPA. Distrae le spese a favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

San Donà di Piave,

MINUTA DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 9 LUG. 2013

IL FINANZIARIO
Annalia Bassetto

